

Domande e risposte su bando Misura 11 anno 2016.

1. Per poter accedere alla misura nell'anno 2016, le nuove aziende biologiche devono aver presentato la prima notifica entro il 31/12/2015. Se a quella data il titolare dell'azienda non ha tutti i titoli di possesso registrati, può fare domanda?

Non è possibile fare domanda e porre sotto impegno superfici che non sono ancora in conduzione al richiedente/beneficiario o qualora l'atto non sia stato registrato.

La decorrenza degli impegni del richiedente è fissata al primo gennaio di ogni anno. Questo comporta che quanto dichiarato in notifica d'attività biologica, i fascicoli aziendali e conseguentemente la domanda debbano comprendere tutte le superfici richieste a premio a partire da quella data.

Per i terreni acquisiti successivamente al primo gennaio si dovrà comunque provvedere ad effettuare l'aggiornamento del fascicolo e la variazione di notifica d'attività biologica e saranno pagati dall'anno successivo se la notifica chiude positivamente.

2. Un imprenditore agricolo che acquista terreni già biologici da un operatore biologico iscritto all'elenco regionale, deve ugualmente avere presentato notifica d'attività biologica entro il 31/12/2015?

Sì, già la normativa del settore biologico (non PSR) prevede che in caso vi sia un cambio di titolarità nella conduzione delle superfici si debba presentare una notifica attività biologica.

Poiché per il PSR Misura 11 gli impegni decorrono dal 1/1 di ogni anno, colui che presenta la notifica dopo il 31/12/2015, non ha le caratteristiche relative al richiedente previste dal bando di misura, nemmeno se notifica terreni già biologici, precedentemente presenti in altra notifica.

Le caratteristiche di ammissibilità riguardano il richiedente dei benefici previsti dalla Misura 11, per un verso e le superfici per l'altro.

Per quanto riguarda le superfici queste devono essere sotto impegno **da parte del richiedente Mis. 11** dal primo gennaio, indipendentemente dallo stato "in conversione" o "mantenimento" e questo è garantito solo da una notifica presentata dal richiedente medesimo in data antecedente al 1/1.

L'unica eccezione a tale regola è rappresentata dal "cambio beneficiario" ovvero il passaggio di superfici biologiche da un soggetto già beneficiario dei contributi per la misura 11 ad un altro. Tale procedura può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno.

3. Un'azienda già biologica dal 2014 con superfici in parte biologiche, in parte convenzionali, effettua notifica di variazione d'attività biologica nel febbraio 2016, convertendo l'intera superficie a biologico.

Questa azienda può fare domanda di misura 11 oppure la notifica di variazione gli pregiudica l'accesso al contributo?

L'azienda è già iscritta all'elenco degli operatori biologici alla data del 31/12/2015 e quindi ha titolo per presentare domanda sulla Misura 11.

L'azienda potrà richiedere a premio i terreni che ha in conduzione dal 1/1/2016.

L'azienda ha effettuato notifica di variazione mettendo in conversione le superfici precedentemente convenzionali.

Se l'istruttoria di tale notifica di variazione si chiude in tempo utile per la presentazione della domanda Misura 11, quest'ultima può essere chiusa con successo.

Le superfici che passano da convenzionale a biologico, poiché oggetto di una variazione fatta successivamente al 1/1/2016, non possono essere pagate per l'anno 2016 in quanto l'impegno non parte dal 1 gennaio e non copre l'intero anno solare. Saranno comunque pagabili a partire dall'anno 2017.

Ugualmente se la notifica di variazione non viene chiusa in tempo utile, il sistema effettuerà un confronto tra fascicolo e ultima notifica chiusa, ammettendo a premio le superfici per cui troverà allineamento.

4. Per le aziende miste è obbligatorio aderire alla Misura 11 con tutta la SAU riferita a unità di produzione biologica?

Nella Misura 11 è obbligatorio aderire con tutta la superficie biologica (in conversione o mantenimento), indipendentemente dal fatto che si tratti di aziende completamente biologiche o aziende miste.

5. Nel caso di un'azienda mista con vigneto biologico e seminativi in parte biologici e in parte convenzionali, qualora il titolare faccia domanda solo per il vigneto inserendo in "altri utilizzi" le superfici a seminativo, opererebbe correttamente? La sua domanda sarebbe finanziabile?

Si. In merito al caso proposto, limitatamente all'aspetto delle colture presenti, si ritiene la domanda ammissibile.

Si tratta di un caso simile, reciproco rispetto a quello proposto nel bando 2016, vale a dire quello presente a pagina 71, sesta riga della tabella, del Burl S.O. n. 52 del 22/12/2015:

Superfici biologiche	Superfici convenzionali	Ammissibilità domanda Misura 11
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI SOLO PER SEMINATIVI

6. Cosa si verifica se un'azienda zootecnica che ha richiesto in domanda il gruppo coltura "Colture foraggere" nel corso dell'anno perde la certificazione dell'allevamento?

Perde il titolo per poter ottenere il pagamento per quel gruppo coltura; la domanda resta però valida se la perdita di certificazione riguarda solo l'allevamento.

7. Se un beneficiario ha richiesto il pagamento di alcune superfici nel gruppo coltura "Colture foraggere", è obbligato a ripetere la stessa richiesta anche nei successivi anni di impegno ?

No, non c'è obbligo a ripetere la stessa scelta nei successivi anni di impegno.
Infatti il gruppo coltura "colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta anno per anno, senza obbligo di ripetizione.

8. Come mai un'azienda biologica non può fare domanda per l'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"?

Il bando per la misura 10 sottende un principio di coerenza da parte dell'imprenditore.
La condizione relativa al richiedente dell'operazione 10.1.01, in base al quale i soggetti iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici non possono aderire all'operazione, è motivato dalle seguenti valutazioni.
L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici è garanzia una per i consumatori riguardo al fatto che il titolare dell'azienda opera secondo le norme del settore biologico.
Gli imprenditori agricoli che sono iscritti all'albo hanno pertanto effettuato una scelta precisa in merito alla conduzione della propria azienda e, in coerenza con questa richiedono i benefici concessi per questa tipologia, vale a dire quelli della Misura 11. Per questo motivo se il richiedente ha già una iscrizione all'albo come produttore biologico, ha i requisiti per accedere alla Misura 11.

9. Se per motivi legati all'annata (infestazione, parassiti, avversità abiotiche) la raccolta della coltura erbacea non risultasse conveniente (il costo della trebbiatura o della raccolta non sarebbe economicamente ripagato) si può decidere di intervenire <sovesciando> la coltura pur effettivamente coltivata e regolarmente dichiarata a fascicolo e nel PAP?

No, non è possibile operare questa scelta.
Le uniche motivazioni che giustificano la mancata raccolta sono quelle legate alle cause di forza maggiore indicate nel bando al paragrafo 7.6.6

Aggiornamento del 10 maggio 2016

10. Nell'anno di estirpo del vigneto, effettuando una coltura da sovescio, a quale premio si ha diritto? Per gruppo coltura "Seminativi" o "Colture arboree"?

Il cambio di coltura tra vigneto e seminativo o viceversa deve risultare, al momento della domanda, in una notifica o variazione di notifica con istruttoria positivamente chiusa.

Ai fini dell'attribuzione del premio ha valore quello che risulta in notifica al momento della domanda, ovvero se la particella figurerà a seminativo o ancora a vite.

11. Un'azienda non iscritta all'elenco operatori biologici può presentare domanda per l'operazione 10.1.01 e successivamente alla vendemmia, presentare notifica avvio attività biologica e chiedere di trasformare gli impegni da operazione 10 a operazione 11?

Sì, questo passaggio è possibile poiché nel passaggio da Misura 10 a Misura 11 si assumono impegni ambientalmente più "forti", come prescritto dai regolamenti comunitari.

Nel bando della Misura 10 questa possibilità è descritta al paragrafo 4.3 e nel bando della Misura 11 al paragrafo 6.2

12. Un'azienda agricola di pianura ha un rapporto ha/UB pari a 0,5. Per questo tipo di allevamento è preclusa la possibilità di aderire alla Misura 11 Colture foraggere per aziende zootecniche ?

Le condizioni di ammissibilità per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" (paragrafo 5.3 del bando) precisano i criteri per definire la superficie massima richiedibile a questo gruppo coltura. Poiché il foraggio deve essere reimpiegato in azienda la quantità di superficie ammissibile è funzionale alla consistenza della mandria in termini di UB.

In pianura per ogni UB è considerato ammissibile 0.67 ettari di superficie.

Non è posta alcuna preclusione all'accesso in funzione del rapporto ha/UB

13. Nei casi seguenti è riconosciuto il premio per colture foraggere?

- **mais da insilato che per vari motivi l'azienda decidesse di raccogliere come "da granella" e che comunque reimpiegasse nell'alimentazione del bestiame biologico nel rispetto dei vincoli di UBA/ha**
- **orzo (o triticale, frumento, segale) da insilato che per vari motivi l'azienda decidesse di raccogliere come "da granella" e che comunque reimpiegasse nell'alimentazione del bestiame biologico nel rispetto dei vincoli di UBA/ha**

Il caso pratico in effetti può porsi; i codici coltura per le "colture foraggere" comprendono in genere sia la possibilità di selezionare colture da granella che da foraggio. Si tratta di una modifica compatibile con la Misura, in quanto non sposta né la quantità massima di superficie riconoscibile a premio come colture foraggere né il premio riconosciuto.

14. E' possibile richiedere deroghe alla condizione prevista dal bando al par. 5.2 per cui la superficie richiesta a premio può ridursi in corso di impegno fino ad una massima del 15% della superficie chiesta a premio con domanda iniziale?

Non ci sono possibilità di superare questa regola. Il vincolo è riportato nella scheda di Misura PSR come regola fondamentale e trasversale alle misure a superficie. Non si prevedono deroghe di nessun tipo.

15. E' sempre necessario presentare variazione di notifica bio quando si verifica l'estirpo di un vigneto ? Come vengono considerate tali superfici al fine del limite massimo di riduzione del 15 % ?

No, non è sempre necessario presentare una variazione di notifica. Infatti si distinguono due casi:

1. espianto effettuato dopo la raccolta del prodotto (es. ottobre 2016) e reimpianto nella primavera successiva (es. marzo 2017). In questa situazione non occorre presentare alcuna variazione di notifica bio ai fini della Misura 11 in quanto nel periodo non si modifica l'utilizzo del suolo (macrouso). Il premio viene riconosciuto in entrambi gli anni nel gruppo coltura arboree.
2. espianto effettuato dopo la raccolta del prodotto (es. ottobre 2016) e reimpianto dopo due anni (es. marzo 2018). In questo caso occorre presentare variazione di notifica bio ai fini della Misura 11 .
Il terreno nell'anno 2017 può:
 - a) essere richiesto a premio in un altro gruppo coltura solo se coltivato con colture ammissibili a premio per la misura 11;
 - b) essere posto nella sezione Altri Utilizzi (AU) della domanda qualora venga lasciato a riposo.

Aggiornamento del 10 maggio 2016

Ai fini della valutazione del rispetto della riduzione massima del 15% della superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, si precisa quanto segue:

Il caso a) non si configura come riduzione di superficie poiché la superficie totale richiesta a premio non diminuisce ma semplicemente cambiano i gruppi coltura.

Nel caso b) la superficie posta in Altri Utilizzi (AU) non concorrerà alla determinazione del suddetto 15%, purché tale superficie risulti in notifica bio come superficie in conversione/mantenimento.

Nel caso di aziende miste, qualora il cambio d'uso del suolo, seppur temporaneo, determinasse la presenza di uno stesso gruppo coltura tra parte convenzionale e parte bio dell'azienda, si incorre in una inammissibilità della domanda con recupero dei premi erogati come descritto al paragrafo 5.2 del bando 2016 (Dds 16/12/2015 n. 11414 e s.m.i.).

16. Quali sono le conseguenze del mancato allineamento tra i dati di fascicolo aziendale e notifica bio ai fini della domanda di Misura 11 ?

Come già anticipato nella FAQ n. 3 al momento della chiusura della domanda di Misura 11 il sistema informativo verifica la corrispondenza dei dati di particella, macrouso, stato (biologico/convenzionale) tra notifica istruita con istruttoria chiusa positivamente e fascicolo aziendale. Ove si verifichi corrispondenza tra i dati dichiarati nella notifica e nel fascicolo aziendale, le particelle possono essere richieste a premio, viceversa le particelle difformi sono poste nella sezione Altri Utilizzi (AU) della domanda di Misura 11. La domanda viene comunque chiusa e sarà sottoposta ai controlli istruttori di ammissibilità.

17. Un'azienda zootecnica nell'autunno 2016 ha intenzione di notificare l'attività biologica mettendo in conversione solo i terreni (notificandosi quindi entro il 31/12/2016).

Nell'autunno 2017, trascorsi 12 mesi di conversione dei terreni, effettua una variante di notifica per certificare anche l'allevamento.

Come effettuare, per il caso specifico, la richiesta dei premi?

- **Con la misura 11 nel 2017 si chiederà a contributo la classe terreni 375 €/ha**
- **Con la misura 11 nel 2018 si chiederà un aumento di premio per classe foraggiere 600 €/ha**

E' corretto?

Oppure c'è la possibilità di anticipare la richiesta del premio per le foraggiere?

Aggiornamento del 10 maggio 2016

E' corretto richiedere le superfici nell'anno 2017 come seminativi e richiederle invece come "Colture foraggere per aziende zootecniche" nell'anno 2018 una volta chiusa positivamente l'istruttoria della variazione di notifica che attesta lo stato di "biologico" per l'allevamento. Non è possibile chiedere il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" se l'allevamento non è già certificato biologico.

18. Nel caso intervengano variazioni di superfici all'interno di alcune particelle con spostamenti da S.A.U. a tare o viceversa, è necessario che sia stata presentata e chiusa con istruttoria positiva una notifica di variazione per poter presentare domanda misura 11 nell'anno 2016, sebbene non sia un caso che rende obbligatoria la notifica di variazione ai sensi della D.G.R. n° 1114 del 20 dicembre 2013?

Anche la Misura 11 "Agricoltura biologica" è una misura in cui si riconosce un premio ad ettaro, quindi legato alla superficie agricola utilizzata (SAU). Premesso ciò all'interno di una particella le modifiche della superficie che riguardano spostamenti da S.A.U. a tare improduttive o viceversa non sono soggette a notifica se non comportano variazioni significative. Per quanto riguarda la superficie ciò che fa fede ai fini della domanda è il dato GIS presente nel sistema informativo.

19. Nel caso intervengano variazioni di superfici all'interno di alcune particelle con spostamenti di S.A.U. tra categorie colturali appartenenti a macrousi differenti, ad esempio da vigneto a seminativo o viceversa, è necessario che sia stata presentata e chiusa con istruttoria positiva una notifica di variazione per poter presentare domanda misura 11 nell'anno 2016, sebbene non sia un caso che rende obbligatoria la notifica di variazione ai sensi della D.G.R. n° 1114 del 20 dicembre 2013?

Se le variazioni di superfici all'interno di particelle riguardano spostamenti di S.A.U. tra categorie colturali appartenenti a macrousi differenti, come indicato nel bando 2016 Misura 11, paragrafo 5.2. Condizioni relative alle superfici e alle colture, occorre effettuare variazione di notifica per modifiche di macrouso delle particelle.

20. Nel caso ci siano state variazioni di macrouso che interessano alcune particelle, è sufficiente che sia stata presentata una notifica di variazione per poter accedere alla misura 11 nell'anno 2016 anche se l'istruttoria non è ancora chiusa?

E' il caso ad esempio degli impianti di vigneti che vengono attuati tra febbraio e maggio per i quali le notifiche di variazione non potrebbero essere istruite in tempo prima della presentazione della domanda misura 11 anno 2016. E' possibile al limite selezionare le particelle interessate da queste variazioni assegnandovi la categoria colturale che dà diritto al contributo minore presente in notifica prima delle variazioni?

Ad esempio nel caso dei nuovi vigneti è possibile assegnare solo per il 2016 la categoria "seminativi"? O viceversa se si tratta di espianti è possibile inserire le particelle interessate nella categoria "seminativi" indicata in fascicolo e nella notifica non ancora istruita?

Con riferimento al primo quesito si precisa che è possibile presentare domanda per la Misura 11 anche se la variazione di notifica non ha ancora un'istruttoria chiusa positivamente.

In merito al secondo quesito si veda la risposta alla FAQ n. 16. Non è possibile selezionare categorie di premio diverse da quelle attestate nella notifica con istruttoria positivamente chiusa e quindi ciò che è oggetto di variazione di notifica non ancora istruita va riportato nella sezione "Altri Utilizzi" della domanda.

21. Nel caso vengano inseriti in fascicolo nuovi terreni nel corso del 2016 e questi siano stati correttamente inseriti in notifica di variazione bio entro 30 giorni, è possibile presentare domanda misura 11 nell'anno 2016 con inserimento dei soli terreni già presenti in notifica al 31/12/2015 senza che la mancanza di istruttoria sui nuovi terreni blocchi la presentazione della domanda su SISCO? E' possibile inserire i nuovi terreni non ancora istruiti fra gli "altri utilizzi non a premio"?

Si veda quanto già contenuto nella risposta alla FAQ n. 3

Le nuove superfici acquisite nel corso del 2016 ed oggetto della notifica di variazione non possono beneficiare del premio in quanto l'impegno non parte dal primo gennaio, pertanto è corretto inserire i nuovi terreni non ancora istruiti fra gli "altri utilizzi non a premio".

22. Un'azienda nel 2015 aveva solo i vigneti in bio mentre gli olivi e i seminativi erano in convenzionale. Nel corso del 2016 inserisce anche gli olivi in bio lasciando i seminativi in convenzionale. E' possibile presentare la domanda misura 11 nel 2016 chiedendo il contributo solo sul vigneto (che era già bio al 01/01/2016) e lasciare gli olivi e i seminativi tra le colture non a premio? Il fatto che gli olivi, pur essendo in conversione, non possano essere chiesti a contributo pregiudica la richiesta sul vigneto per il fatto che il bando impone che le colture appartenenti alla stessa categoria culturale debbano essere bio? Il bando intende che devono essere bio dal 01/01/2016 o al momento della presentazione della domanda?

Le superfici che non sono biologiche (conversione/mantenimento) dal 1/1/2016 non possono essere richieste a premio per l'anno 2016 e vanno inserite nella sezione "Altri Utilizzi" della domanda di Misura 11.

Nel caso specifico quindi le superfici ad olivo, oggetto di variazione di notifica successiva al 1/1/2016, devono essere inseriti in tale sezione della domanda di Misura 11. Il sistema consentirà di chiudere la domanda per l'anno 2016.

In fase di istruttoria si valuterà l'esito istruttorio della variazione di notifica. Se dovesse essere negativo l'azienda si configura come azienda mista e quindi non ammissibile.